



IUSS

Scuola Universitaria Superiore Pavia

Decreto n. 127 - 2018

Oggetto: Regolamento in materia di Visiting Professor
e Visiting Scholar

IL RETTORE

- **VISTA** la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010;
- **VISTO** lo Statuto della Scuola pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 10 febbraio 2018;
- **VISTA** la delibera del 11 luglio 2018 con la quale il Senato Accademico ha approvato, sotto condizione del parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, il Regolamento in oggetto;
- **VISTO** il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione in data 16 luglio 2018;
- **ATTESA** la necessità di procedere all'emanazione del Regolamento in oggetto;

DECRETA

E' emanato il Regolamento in materia di Visiting Professor e Visiting Scholar, come da allegato costituente parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il Regolamento in oggetto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo della Scuola.

Pavia, 18 luglio 2018

IL RETTORE

prof. Michele Emilio Massimo Di Francesco



IUSS

Scuola Universitaria Superiore Pavia

REGOLAMENTO IN MATERIA DI VISITING PROFESSOR E VISITING SCHOLAR

Deliberato in data 11 luglio 2018

Emanato con decreto n. 127 del 18 luglio 2018

Pubblicato all'Albo Ufficiale in data 18 luglio 2018

Art. 1 Principi e finalità

Con il presente regolamento la Scuola Superiore IUSS Pavia, di seguito Scuola, disciplina le modalità di chiamata e lo svolgimento di attività del Visiting Professor, del Visiting Scholar e del Junior Visiting Scholar (d'ora in poi indicati congiuntamente come "Visiting"), come definiti all'art. 2, riconoscendone l'importanza e il ruolo, onde favorire lo sviluppo culturale e scientifico della Scuola in ambito internazionale.

Secondo le modalità e le condizioni descritte nel presente regolamento, al Visiting viene riconosciuto, durante la permanenza, apposito status, inteso come titolarità di diritti e doveri all'interno della Scuola. Lo status di visiting prevede la affiliazione alla Scuola Universitaria Superiore IUSS e alla Classe che propone la assegnazione dello status di visiting secondo le modalità indicate in seguito nel presente regolamento. Su richiesta dell'interessato o su indicazione del direttore di un centro di ricerca afferente alla Scuola, è possibile attribuire l'affiliazione anche a un centro di ricerca afferente alla Classe di riferimento del Visiting.

Art. 2 Definizioni

Ai sensi del presente Regolamento si intende per Visiting Professor un professore ordinario o associato ovvero uno studioso di alta qualificazione, afferente ad una università o centro di ricerca o di alta formazione italiano o straniero, chiamato a svolgere attività didattica ordinaria o di dottorato, eventualmente congiuntamente ad attività di ricerca, all'interno di una Classe della Scuola, per un periodo compreso tra 1 mese e 12 mesi, salvo diversa motivata richiesta.

Si intende per Visiting Scholar un professore ordinario o associato o di ruolo equiparabile a quello di ricercatore, afferente ad una università o centro di ricerca o di alta formazione italiano o straniero, chiamato a svolgere prevalentemente attività di ricerca all'interno di una Classe della Scuola per un periodo massimo di 12 mesi, salvo diversa motivata richiesta.

Si intende per Junior Visiting Scholar uno studioso, con inclusione di dottorandi e post-doc, anche non in possesso di posizioni di insegnamento, afferente ad una università o centro di ricerca o di alta formazione italiano o straniero, chiamato a svolgere prevalentemente attività di ricerca all'interno di una Classe della Scuola per un periodo massimo di 12 mesi, salvo diversa motivata richiesta.

Art. 3 Tipologie di chiamate

La chiamata di un Visiting è effettuata dal Senato accademico, su proposta del Consiglio di Classe.

Il conferimento dell'incarico dovrà avvenire nel rispetto delle norme vigenti per l'ingresso in Italia di cittadini extracomunitari.

Art. 4 Chiamate

La proposta di chiamata è avanzata al Senato accademico dal Consiglio di Classe della Classe interessata, che propone l'attivazione secondo modalità di assegnazione approvate da ciascuna Classe. Il Senato valuta la coerenza, la sostenibilità e la validità scientifica della proposta e delibera la chiamata.

La proposta della Classe può essere preceduta da una procedura di raccolta di manifestazione di interesse, secondo le modalità definite da ciascuna Classe.

I Visiting possono dare inizio al periodo di permanenza presso la Scuola, previo conferimento dell'incarico, entro 12 mesi dalla delibera.

Tali proposte devono obbligatoriamente indicare:

- a) l'accordo/convezione stipulato con la Scuola, laddove esistente;
- b) il nominativo dello studioso/docente/ricercatore a cui si intende conferire la posizione di Visiting e la denominazione dell'istituzione internazionale a cui afferisce;
- c) la descrizione della qualificazione scientifica dello studioso/docente/ricercatore attraverso evidenza del curriculum vitae, e di ogni altra informazione che assicuri una rappresentazione compiuta del profilo didattico e scientifico;
- d) la descrizione della attività che dovrà svolgere;
- e) il periodo di permanenza (eventualmente individuato tra un minimo ed un massimo) presso la Scuola;
- f) il nominativo del docente di riferimento della Scuola;
- g) il costo complessivo previsto comprensivo dell'eventuale rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio e dell'eventuale compenso al lordo delle ritenute e dei contributi a carico della Scuola.

Il Rettore, a seguito dell'approvazione delle proposte da parte del Senato, indirizza a favore del Visiting il formale invito della Scuola, che questi dovrà sottoscrivere per accettazione.

Art. 5 Rimborso spese e copertura assicurativa in caso di infortuni

La Classe può proporre l'assegnazione di un rimborso delle spese sostenute dal Visiting fino a un tetto massimo prefissato sulla base della disponibilità dei fondi relativi a specifici progetti di ricerca o ad altre risorse dedicate come indicato al successivo Art. 8 del presente regolamento; infine, la Classe può proporre l'attribuzione di un importo forfettario per il Visiting da stabilirsi sulla base delle disponibilità dei fondi di

specifici progetti di ricerca o disponibilità dei fondi di Classe o di Scuola ove ritenuto opportuno come indicato al successivo Art. 8.

La Classe di afferenza provvede, per l'intero periodo di permanenza, alla copertura assicurativa in caso di infortuni e per la responsabilità civile.

Art. 6 Periodo di permanenza

Della presenza e dell'attività del Visiting dovrà essere data adeguata evidenza e informazione nel sito web della Scuola. Per l'intero periodo di permanenza il responsabile della Classe ospitante dovrà assicurare al Visiting adeguati spazi e attrezzature per lo svolgimento delle attività a lui richieste.

Al termine del periodo di permanenza presso la Scuola, il docente di riferimento dovrà redigere una relazione esaustiva che renda conto dell'attività svolta dal Visiting, compresa l'eventuale attività di docenza come riportata nei registri. La relazione dovrà essere inviata al Consiglio di Classe e al Senato Accademico per la relativa valutazione.

Art. 7 Diritti e Obblighi del Visiting

I Visiting sono tenuti a svolgere le relative attività secondo il programma concordato con la struttura ospitante e devono attenersi alle prescrizioni interne in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro ed alle disposizioni del Codice Etico della Scuola.

Durante il periodo di permanenza, al Visiting saranno garantiti:

- a) assistenza e supporto informativo da parte degli uffici dell'Amministrazione della Scuola ai fini delle procedure di permesso di soggiorno;
- b) l'accesso alle risorse informatiche della Scuola.

Art. 8 Risorse

Ai fini dell'attivazione delle figure di Visiting la Scuola si avvale dei fondi a disposizione delle Classi in base alle disponibilità di specifici progetti di ricerca relativamente ai quali si svolgano le attività dei visiting, o di fondi di Classe appositamente stanziati qualora il Consiglio ritenga opportuno attivare la chiamata o selezione di figure il cui interesse scientifico sia trasversale rispetto ai progetti di ricerca in corso. Nello stesso spirito, la Scuola può, su richiesta dei Consigli di Classe, valutare lo stanziamento di appositi fondi nel proprio bilancio annuale per la copertura delle posizioni di visiting, che potranno inoltre essere integrati mediante la destinazione di specifiche risorse.

Art. 9 Disposizioni transitorie e finali

Per tutti gli aspetti non disciplinati dal presente Regolamento si applicano le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari vigenti.

Il presente Regolamento, emanato con Decreto del Rettore, entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo della Scuola.

All'entrata in vigore del presente Regolamento viene abrogato l'articolo 11 del Regolamento per la disciplina degli incarichi di insegnamento della Scuola.